

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, L. N. 241/90, PER LA  
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA FINALIZZATE ALLA  
DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL  
PROCESSO DI DISINFEZIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE,  
AI FINI DELLA TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E  
DELL'INCENTIVAZIONE DI PRATICHE DI RIUSO AGRICOLO**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**, d'ora innanzi denominata Regione, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, C. F. n. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, Dott. Alessandro Nardo, a ciò autorizzato con deliberazione n. ....del.....

**E**

**Il Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale**, d'ora innanzi denominato DICA, con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, C. F. n. 80057930150, P. IVA n. 04376620151, rappresentato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Prof. Attilio Alberto Frangi, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera c) dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012

La Regione e il DICA saranno altresì qui di seguito indicati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti"

**premesso che**

- in data 06.11.2020 Regione e DICA hanno stipulato un accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 per lo sviluppo di un'attività di studio e ricerca finalizzata alla definizione di linee guida per l'implementazione e la gestione del processo di disinfezione degli scarichi di acque reflue urbane, ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche superficiali e dell'incentivazione di pratiche di riuso agricolo;
- il summenzionato accordo di collaborazione si è concluso in data 30.06.2022, con risultati ampiamente soddisfacenti per le Parti, ma che hanno evidenziato la necessità di continuare l'attività di studio e ricerca per giungere ad esiti più approfonditi e precisi;
- l'art. 9.4 del summenzionato accordo di collaborazione prevedeva che, in base ai risultati ottenuti, le Parti avrebbero potuto concordare, mediante apposito atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti, una prosecuzione delle attività o lo svolgimento di nuove attività pertinenti con l'oggetto e le finalità del medesimo, previa approvazione da parte degli organi competenti;
- le Parti, a far data dal 01.07.2022, hanno di comune accordo proseguito informalmente la collaborazione avente ad oggetto la medesima tematica, facendo ricorso esclusivamente a proprie risorse;

**dato atto che**

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
- la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna dalla legge;
- ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 alla Regione spetta il compito di redigere e attuare il Piano di tutela delle acque regionale (PTUA), nonché di attuare le misure necessarie al raggiungimento e mantenimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e degli altri obiettivi ambientali previsti per i corpi idrici - destinati a specifici utilizzi, quali la balneazione e il prelievo a scopo potabile. Sono inoltre obiettivi della pianificazione regionale la garanzia della disponibilità di acque di buone qualità per i vari usi in essere sul territorio, tra i quali riveste particolare importanza l'uso irriguo per l'agricoltura. Regione, ai sensi del medesimo D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, è inoltre l'ente deputato alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. A questo proposito, con regolamento regionale n. 6/2019 (art. 8, comma 2), è stata prevista l'approvazione di linee guida di indirizzo per la scelta, la realizzazione e la gestione dei trattamenti di

disinfezione degli scarichi di acque urbane. Regione, ai sensi della L. R. 26/2003, svolge altresì un ruolo di coordinamento dei soggetti responsabili della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tra cui rientrano gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, che hanno competenza in materia di programmazione e approvazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché le province e Città metropolitana di Milano, che hanno competenza in materia di autorizzazione degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

- il Politecnico di Milano, ai sensi del proprio Statuto emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012, per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, utilizza risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati (art. 5, comma 2) e può intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati, anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze (art. 5, comma 3);

- mediante le attività svolte nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni stipulato con Regione Lombardia in data 06.11.2020 il DICA ha ulteriormente approfondito le proprie conoscenze nell'ambito della disinfezione di acque reflue, consolidando viepiù la propria esperienza pregressa sui temi del presente accordo;

- la Regione e il DICA intendono sottoscrivere il presente accordo di collaborazione (d'ora innanzi denominato Accordo) per formalizzare la

prosecuzione della collaborazione avente ad oggetto lo sviluppo di un'attività di studio e ricerca finalizzata alla definizione di linee guida per l'implementazione e la gestione del processo di disinfezione degli scarichi, depurati e non, ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche superficiali e dell'incentivazione di pratiche di riuso agricolo;

- la Regione e il DICA hanno individuato, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, lo strumento dell'accordo concluso tra pubbliche amministrazioni ai sensi della seguente normativa: art. 5, comma 6 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; art. 11, commi 2 e 3 e art. 15 Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di sviluppare un'attività di interesse comune tra le due amministrazioni, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale disciplina risulta essere applicabile atteso che:

o la cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze, alla formazione e alla ricerca e pertanto risponde all'esigenza di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;

o l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;

- coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, la Regione e il DICA intendono svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una

funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come la tutela delle risorse naturali, che può essere efficace solo se le azioni intraprese sono supportate da una conoscenza approfondita delle forzanti e dei processi che regolano i sistemi oggetto di tutela e risanamento;

- la Regione e il DICA intendono integrare le rispettive competenze istituzionali attraverso lo svolgimento in collaborazione di attività che si basano su un interesse comune per l'ottimizzazione del processo di disinfezione in funzione della specifica destinazione d'uso del corpo idrico recettore, ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche superficiali e dell'incentivazione di pratiche di riuso, per una migliore allocazione delle risorse idriche stesse;

- la Regione, con DGR n..... del....., ha approvato lo schema del presente accordo;

- il DICA ha preso visione dei contenuti della succitata DGR n. .... del .....;

**si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo 1 – Premesse**

**1.1** Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo**

**2.1** La Regione e il DICA intendono collaborare per un efficace conseguimento delle finalità stabilite dalla direttiva quadro in materia

di acque, 2000/60/CE, come declinate nella normativa nazionale e dalla pianificazione di bacino e regionale (D. Lgs. 03.4.2016, n. 152, Piano di Gestione del Distretto del Fiume Po, Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia), con particolare riferimento alla definizione di linee guida per l'implementazione e la gestione del processo di disinfezione degli scarichi di acque reflue urbane, ai fini della tutela e gestione delle risorse idriche superficiali e dell'incentivazione di pratiche di riuso agricolo, per una migliore allocazione delle risorse idriche stesse.

La Regione individua nel DICA un partner che condivide un comune interesse nella realizzazione delle finalità di cui sopra; le amministrazioni metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

In particolare, le Parti faranno confluire gli strumenti e le conoscenze fin qui acquisite nello studio, monitoraggio e caratterizzazione sia del processo di disinfezione negli impianti di depurazione in Lombardia, sia dei corpi idrici recettori e delle potenziali pratiche di riuso, pianificate e non, nonché gli strumenti che i due enti, pur con diversi profili, hanno sviluppato negli anni passati, impegno comune che costituisce le ragioni dell'Accordo stesso.

Il DICA riconosce un proprio interesse nello svolgimento dell'attività oggetto dell'Accordo in quanto da lungo tempo impegnato nello sviluppo di studi e metodi utilizzabili per una corretta scelta e gestione

del processo di disinfezione e nell'individuazione di processi che minimizzino il rischio associato a pratiche di riuso permettendone l'ampia diffusione.

### **Articolo 3 – Attività**

**3.1** Le attività oggetto della collaborazione saranno mirate ad approfondire alcuni argomenti trattati nel documento “Linee guida per l’implementazione e la gestione del processo di disinfezione degli scarichi di acque reflue urbane” redatto a conclusione del precedente accordo di collaborazione. In particolare, saranno oggetto di studio:

- la metodologia di fissazione dei limiti allo scarico per gli effluenti dei depuratori per tener conto anche degli obiettivi di qualità del corpo idrico e delle sue destinazioni d'uso, considerando che spesso più di un impianto insiste su una stessa asta fluviale;
- la valutazione dell’incertezza di misura dei parametri microbiologici usualmente adottati per il controllo del processo di disinfezione, da mettere in relazione al rispetto dei limiti allo scarico.

Nel caso di particolari risultati o analisi, anche in conseguenza del confronto con gli stakeholders, come elencato al successivo articolo 4.2, il documento prima citato potrà subire un aggiornamento. In caso contrario, verrà redatto un documento integrativo a quello sopra citato, che riporti gli esiti del lavoro di approfondimento.

### **Articolo 4 – Istituzione del Tavolo di lavoro e responsabili scientifici**



**4.1** Regione Lombardia e il DICA convengono sull'esigenza di mantenere un Tavolo di lavoro che segua l'andamento delle attività, monitori le azioni programmate e, sulla scorta degli esiti delle attività di cui al precedente art. 3, sia responsabile della redazione dei prodotti previsti.

**4.2** La composizione del Tavolo viene confermata ed è la seguente:

- 1 rappresentante di Regione: Ing. Marco Parini;
- 1 rappresentante del DICA: Prof.ssa Manuela Antonelli,

Ai lavori del tavolo possono essere invitati a partecipare rappresentanti di ARPA Lombardia, dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, di enti locali e altri stakeholders.

**4.3** Il DICA designa la Prof.ssa Manuela Antonelli quale Responsabile scientifico e coordinatore delle attività previste dal presente accordo.

La Regione designa Mila Campanini, dirigente della Struttura Pianificazione e Tutela Risorsa Idrica, Gestione Canoni Acque Pubbliche, quale referente regionale e l'Ing. Marco Parini quale referente tecnico per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

L'eventuale sostituzione del Responsabile scientifico e dei referenti dovrà essere comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata ed approvata dall'altra Parte.

## **Articolo 5 - Modalità di collaborazione**

**5.1** La Regione e il DICA concordano di regolamentare il rapporto di collaborazione nel modo che segue, declinandolo per le diverse

attività previste all'art. 3 e per il coordinamento del Tavolo previsto all'art. 4.

Di seguito si individuano i rispettivi impegni delle Parti:

- Regione metterà a disposizione i dati della rete regionale di monitoraggio quantitativo (portate) e qualitativo dei corpi idrici superficiali effettuato da ARPA Lombardia, nonché i dati di monitoraggio del funzionamento dei depuratori;
- Regione metterà a disposizione i dati relativi agli usi dei corpi idrici superficiali (balneazione, riuso agricolo...);
- Regione si attiverà al fine di coinvolgere gli enti locali interessati, i gestori del Servizio Idrico Integrato e gli altri stakeholders potenzialmente interessati al fine di operare una ricognizione delle informazioni disponibili circa i dati di qualità dei corpi idrici, pratiche di riuso, criticità specifiche, a integrazione dei database ARPA;
- il DICA metterà a disposizione di Regione gli esiti di studi e ricerche sviluppate sui temi oggetto del presente Accordo;
- il DICA garantirà la partecipazione a incontri periodici di valutazione dello stato di avanzamento delle attività con Regione e a provvedere alla fornitura dei dati secondo formati compatibili con quelli utilizzati da Regione;
- il DICA svolgerà le attività di studio, ricerca e le elaborazioni modellistiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi condivisi nei tempi previsti, secondo le linee strategiche condivise con Regione.

**Articolo 6 – Oneri finanziari**

**6.1** Dal presente Accordo non discenderà per le Parti alcun onere finanziario, fatto salvo quanto indicato all'art. 16 in relazione al pagamento degli oneri di bollo.

**6.2** Le Parti sono libere di sostenere in modo totalmente autonomo e a propria discrezione eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo.

**Articolo 7 – Luogo di svolgimento**

**7.1** Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso le sedi delle Parti; in sito, laddove fossero necessari sopralluoghi.

**Articolo 8 – Copertura assicurativa e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro**

**8.1** Le Parti convengono fin da ora che le attività oggetto del presente Accordo non sono di tipo sperimentale e non comportano esposizione al rischio.

**8.2** Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., osservando in

particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

#### **Articolo 9 - Validità dell'Accordo e recesso**

**9.1** Il presente Accordo decorrerà dalla data di stipula dello stesso, laddove per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma e resterà in vigore fino al 30.06.2024, fatta salva la possibilità di procedere con una proroga previo accordo scritto tra le Parti, da trasmettersi tra le Parti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 17.

**9.2** In ogni caso le Parti potranno recedere dal presente Accordo per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 17, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per gravi motivi in qualunque momento.

**9.3** In caso di recesso anticipato, nessun risarcimento sarà dovuto tra le Parti.

#### **Articolo 10 – Utilizzazione e pubblicazione dei dati forniti e dei risultati**

**10.1** I risultati dell'attività di collaborazione disciplinata dal presente Accordo sono di proprietà comune delle Parti, che li potranno utilizzare liberamente per le proprie finalità istituzionali. Per eventuali pubblicazioni scientifiche l'utilizzazione dei risultati sarà libera, con

l'obbligo di citare che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le Parti.

**10.2** Le Parti riconoscono fin da ora che la ricerca oggetto del presente Accordo non potrà dare luogo a risultati brevettabili.

#### **Art. 11 – Utilizzo del nome e del logo delle Parti**

**11.1** Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail agli indirizzi indicati al successivo art. 17. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente Accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

#### **Articolo 12 – Riservatezza**

**12.1** Le Parti riconoscono fin da ora che, per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, non è previsto lo scambio di informazioni riservate.

#### **Articolo 13 – Codice Etico e di Comportamento**

**13.1** La Regione dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, emanato

con Decreto Rettorale rep. n. 2852/2021, prot. n. 53516/l/1 del 31.03.2021, pubblicato al seguente indirizzo: [www.normativa.polimi.it](http://www.normativa.polimi.it).

**13.2** Il DICA dichiara di aver preso piena e completa visione dei Codici di Comportamento e Codici Disciplinari della Regione, pubblicati al seguente indirizzo:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-di-condotta>.

**13.3** Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei suddetti codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'accordo di collaborazione stesso, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

**13.4** Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 e/o in violazione dei codici suindicati, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

## **Articolo 14 – Privacy**

**14.1** Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente Accordo e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente Accordo, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

**14.2** Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento 679/2016/UE), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

**14.3** Ai fini del presente Accordo e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e, a far data dal 25.05.2018, dal

Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

**14.4** Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, comunicano reciprocamente quanto segue:

a) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del presente accordo di collaborazione e per le finalità legate agli adempimenti di legge;

b) i suddetti Dati potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a soggetti incaricati della revisione del bilancio, nonché alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i Dati potranno essere trattati dai responsabili o da persone autorizzate al trattamento nominate dalle Parti e operanti in Paesi membri dell'UE o extra UE, nell'ambito delle Parti preposte all'adempimento del presente accordo di collaborazione;



c) il trattamento sarà effettuato da ciascuna Parte anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione di misure adeguate a proteggere la sicurezza e la riservatezza dei Dati;

d) i Dati sono conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

**14.5** Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

**14.6** Le Parti si impegnano altresì ad adottare idonee misure di sicurezza atte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei Dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme nel pieno rispetto della Normativa Privacy. Le Parti sono tenute ad informarsi in maniera tempestiva circa eventuali carenze riscontrate nelle misure di sicurezza o inerenti qualunque altro aspetto di rischio che riguardi il trattamento dei Dati effettuato per l'esecuzione del presente Accordo.

**14.7** In ogni caso, le Parti sono reciprocamente informate dei propri diritti in accordo con la Normativa Privacy, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi

legittimi, di limitare il trattamento stesso e, laddove previsto, il diritto alla portabilità dei dati.

**14.8** Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Regione come sopra individuata, denominata e domiciliata. Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Contatto: [dirgen@polimi.it](mailto:dirgen@polimi.it).

**14.9** I diritti previsti dalla Normativa Privacy potranno essere esercitati da ciascuna Parte mediante richiesta inviata alla controparte. Per il Politecnico di Milano, tale diritto può essere esercitato scrivendo alla casella [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it) ovvero scrivendo al Responsabile Gestionale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale scrivendo alla casella [contratti-dica@polimi.it](mailto:contratti-dica@polimi.it).

**14.10** Il responsabile scientifico dell'Accordo, Prof.ssa Manuela Antonelli, sottoscrivendo il presente atto dichiara che non saranno raccolti o trattati dati personali diversi da quelli contenuti nell'accordo stesso.

## **Articolo 15 – Controversie**

**15.1** Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Accordo.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una Parte contro l'altra in rapporto al presente Accordo, per il quale non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le Parti, è

competente il Tribunale ai Milano.

### **Articolo 16 - Registrazione e spese**

**16.1** Il presente Accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico tra le Parti, sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese saranno a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

**16.2** Il presente Accordo è' soggetto, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, all'imposta di bollo fin dall'origine il cui onere è assolto, in modo virtuale, dal DICA. Gli oneri di bollo, nella misura di n. 6 (sei) marche da bollo del valore di Euro 16,00 (Euro sedici/00) cadauna, per un totale pari ad Euro 96,00 (Euro novantasei/00), sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico di Milano, titolare dell'Autorizzazione Ministeriale n. 392144/92 del 20.04.1993.

### **Articolo 17 – Contatti**

**17.1** Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione scientifica ed amministrativa del presente accordo:

Regione Lombardia

Referente: Ing. Marco Parini

E-mail: marco\_parini@regione.lombardia.it

PEC: entilocali\_montagna@pec.regione.lombardia.it

Per richiesta autorizzazione utilizzo nome e logo rivolgersi a:  
entilocali\_montagna@pec.regione.lombardia.it

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Referente scientifico: Prof.ssa Manuela Antonelli

E-mail: manuela.antonelli@polimi.it

Aspetti amministrativi:

E-mail: contratti-dica@polimi.it

PEC: pecica@cert.polimi.it

Per richiesta autorizzazione utilizzo nome e logo del Politecnico:  
comunicazione@polimi.it e in copia conoscenza [contratti-  
dica@polimi.it](mailto:contratti-dica@polimi.it).

### **Articolo 18 – Ulteriori disposizioni**

**18.1** Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime. Conseguentemente, risultano inapplicabili le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C..

**18.2** Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

### **Articolo 19– Firma digitale**

**19.1** Il presente Accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, accettato e sottoscritto.

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale Enti Locali, Montagna,  
Risorse energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica

Dott. Alessandro Nardo

*F.to Alessandro Nardo*

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Il Direttore pro tempore - Prof. Attilio Alberto Frangi

*F.to Attilio Alberto Frangi*

Il Responsabile scientifico dell'Accordo

Prof.ssa Manuela Antonelli

*F.to Manuela Antonelli*